

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008

"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"



Firme:


Il Committente (ASP Ambito 9)	Impresa Appaltatrice (Datore di Lavoro)	Data
		13.05.2024



SERECO s.r.l. – 60035 JESI (AN) – Via Bellagamba – Tel. 0731/200349
E-MAIL: info@serecojesi.it –WEB: www.serecojesi.it

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3. RUOLI E COMPETENZE	5
3.1 Committente	5
3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera	6
4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	7
5. COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE	8
6. DESCRIZIONE INTERVENTI	9
6.1 Oggetto del Servizio	9
7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	10
8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PREVENZIONE	11
8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze	11
8.2 Obiettivo della valutazione	13
9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DI INTERFERENZE	18
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE	19
10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio	19
10.1.1 Incendio controllabile	19
10.1.2 Incendio non controllabile	19
10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano	20
10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione	20
10.2.2 Fuga di metano con incendio	20
10.2.3 Fuga di metano con esplosione	21
10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto	21
10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere	22
10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina	22
10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche	23
10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori	23
10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso	23
10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona	24
10.6.4 Numero Unico di emergenza	24
11. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	25
12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	26

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 3/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni, che si possono verificare nell'affidamento di lavorazioni ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi. In particolare il DUVRI affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, laddove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:


- ☐ rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- ☐ rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ☐ rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ☐ rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel seguito del presente documento vengono definite le misure da adottare per eliminare o dove non possibile ridurre al minimo tali interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto. Sono presenti, infatti, delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, le aziende appaltatrici e/o i lavoratori autonomi che eseguono le attività interferenti, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative da adottare al fine di eliminare o dove non possibile ridurre al minimo i rischi correlati alle interferenze.

Prima dell'affidamento di lavori in appalto, il datore di lavoro committente ha l'onere ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) di verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato l'idoneità tecnico-professionale delle aziende appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Le aziende appaltatrici ed i lavoratori autonomi, verranno adeguatamente coordinate ed informate dal Datore di lavoro Committente attraverso riunioni di coordinamento prima e durante l'esecuzione delle opere. Durante tali riunioni, alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende appaltatrici, i lavoratori autonomi, verranno discussi il presente documento unico di valutazione del rischio, le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le aziende ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione.

Durante l'esecuzione delle opere, le aziende appaltatrici ed i lavori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare preventivamente ed in tempi utili ad adottare le necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al presente documento ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività da parte di aziende appaltatrici e lavoratori autonomi non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro committente o per le quali il datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008, che sancisce il principio della cooperazione e del coordinamento per le aziende committenti e per le aziende ed i lavoratori autonomi appaltatori.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 4/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	


Le aziende appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure e procedure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (per i contratti pubblici).

L'impresa appaltatrice sarà chiamata ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire al committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dall'assegnazione dell'incarico.

L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 5/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

3. RUOLI E COMPETENZE

3.1 Committente

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (nei casi in cui è prevista tale iscrizione).

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente assicurano l'identificazione degli operatori e la redazione del Documento di Valutazione del Rischio da Interferenze, con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività.


Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata (ove necessario), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro o il Dirigente assicura che alla ditta esterna siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto del Committente riceve copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta applicazione, assicurando l'aggiornamento del presente documento.

Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, laddove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 6/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, ciascuno nel proprio ambito di competenza, è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.


L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla impresa stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare al Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO


Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.



All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, il Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 8/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

5. COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE

	
ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	L'appalto ha per oggetto la gestione della Casa alloggio per soggetti adulti in difficoltà, sito a Castiglioni di Cingoli
SERVIZIO	U.O.C. Inclusione Sociale
Telefono	0731 236911
Fax	0731 236954
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Dott.ssa Maria Pina Masella
Indirizzo e-mail	asp.ambitonove@emarche.it
Cod. Fiscale	92024900422
P.IVA	02546320421

6. DESCRIZIONE INTERVENTI

La casa alloggio per adulti in difficoltà è una struttura residenziale che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà socio economiche ed abitative residenti nel Comune di Cingoli e/o in uno dei Comuni facenti parte dell'ATS IX.

6.1 Oggetto del Servizio

L'attività in oggetto del contratto è descritta nella seguente tabella:

ATTIVITA'
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO <ul style="list-style-type: none">➤ redigere un registro per le ammissioni e le dimissioni dalla casa alloggio;➤ dare attuazione al progetto individualizzato anche accompagnando gli ospiti presso i servizi e le agenzie del territorio;➤ applicare le norme previste dal Regolamento per la gestione della casa alloggio;➤ gestire gli eventuali conflitti che dovessero sorgere fra gli ospiti;➤ vigilare affinché vengano rispettate le regole per la pulizia e la civile convivenza all'interno della casa alloggio;➤ segnalare le eventuali opere di manutenzione straordinaria al Comune di Cingoli e di manutenzione ordinaria alla Stazione Appaltante;➤ acquistare i materiali di consumo e per la pulizia necessari per la gestione della casa alloggio;➤ effettuare eventuali sostituzioni e piccoli lavori di manutenzione ordinaria;➤ redigere un foglio ore da cui emerga in quali giorni il personale preposto ha prestato la propria opera in adempimento al presente contratto;➤ redigere un report semestrale sull'andamento del servizio che indichi, tra l'altro, il numero degli utenti suddivisi per sesso, nazionalità, età e tempo di permanenza presso la struttura.

7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi del Committente (di cui all'art. 19 dei D.Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro del Committente.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti all'area di esecuzione dell'opera.

GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO		
SOGGETTI INTERFERENTI	Impresa appaltatrice: <ul style="list-style-type: none"> - Operatori con requisiti idonei. - Coordinatore e responsabile della struttura. Committente: <ul style="list-style-type: none"> - Personale ASP9. - Eventuali collaboratori incaricati dall'Ente Appaltante. Altri: <ul style="list-style-type: none"> - Utenti. - Familiari. - Volontari. - Eventuali ditte esterne. - Altri esterni. 	
	RISCHI INTERFERENZIALI	
	Ambiente di lavoro, impianti e strutture	X
	prodotti e materiali	
	immagazzinamento degli oggetti	
	impianti elettrici (elettrocuzione)	X
	rischio di contatto, urti	X
	esposizione a polveri, agenti chimici e cancerogeni	
	rischio biologico	X
	esposizione al rumore	
	esposizione a vibrazioni	
	movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico	
	lavoratrici gestanti	
	lavoro ai videoterminali	
	stress da lavoro-correlato	
	organizzazione del lavoro, norme e procedimenti di lavoro	X
	rischi di incendio, esplosione	X

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data di stipula del contratto, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi.

Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il presente documento dovrà essere aggiornato.

8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto l'indicazione di tali rischi e le misure da adottare da parte del Committente e dall'Impresa Appaltatrice.

Si utilizza per la stima dei rischi la matrice di seguito riportata:

La presente valutazione si effettua utilizzando MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che permette di considerare i singoli fattori di pericolo e di valutare la rispettiva probabilità di accadimento e la gravità (magnitudo) delle conseguenze in caso di infortunio.

La **probabilità** di accadimento **P** è fissata in 4 livelli:

<i>P</i>	<i>Livello</i>	<i>Descrizione</i>
1	Improbabile	La sorgente del rischio risulta adeguatamente controllata e non si evidenziano particolari rischi residui. Non risulta che si siano verificati incidenti rispetto al fattore di rischio considerato.
2	Poco probabile	La sorgente del rischio risulta adeguatamente controllata, e i rischi residui sono molto limitati. Si sono manifestati incidenti solo rarissimi rispetto al fattore di rischio considerato.
3	Probabile	La sorgente del rischio è normata, ma permangono rischi residui di media entità. Si sono manifestati alcuni incidenti rispetto al fattore di rischio considerato.
4	Altamente probabile	La sorgente del rischio è normata, ma permangono rischi residui rilevanti. Il fattore di rischio è associato ad un elevato numero di incidenti.

Anche la **magnitudo** del danno **D** è fissata in 4 livelli di valore numerico:

<i>D</i>	<i>Livello</i>	<i>Descrizione</i>
1	Lieve/basso	Nessuna ferita o traumi di lieve entità <i>che non richiedono intervento medico-infermieristico, malessere di breve durata, ecc.</i>
2	Medio	Ferite o patologie anche consistenti, ma senza danni permanenti o invalidanti
3	Grave/Alto	Danni permanenti o invalidanti
4	Gravissimo	Esito mortale

Dalla combinazione di questi due indici si ricava la seguente matrice dei rischi $R = P \times D$:

MAGNITUDO	4 Gravissimo	4	8	12	16
	3 Grave	3	6	9	12
	2 Medio	2	4	6	8
	1 Lieve	1	2	3	4
		1 Improbabile	2 Poco Probabile	3 Probabile	4 Altamente Probabile
		PROBABILITÀ			

Agli indici di rischio così determinati corrisponde la sottostante valutazione del rischio e la conseguente priorità degli interventi da attuare. A seconda delle situazioni critiche individuate per i vari agenti di rischio, si definirà la priorità degli interventi.

Classe	Definizione della significatività del rischio per la sicurezza
NS	<u>Rischio NON SIGNIFICATIVO</u>
valori 1÷2	<u>Rischio POCO SIGNIFICATIVO</u> : il rischio non presenta particolare criticità e potrebbe essere tenuto sotto controllo mediante DPI (anche se non obbligatori), informazione e istruzioni operative, ecc.
valori 3÷6	<u>Rischio SIGNIFICATIVO</u> : l'organizzazione deve valutare la possibilità di intervenire nel medio/lungo periodo.
valori 8÷16	<u>Rischio MOLTO SIGNIFICATIVO</u> : l'organizzazione deve intervenire per risolvere la situazione in tempi rapidi, con la massima priorità.

La valutazione del rischio viene effettuata tenendo conto delle aree in cui possono verificarsi rischi da interferenza, utilizzando i colori verde, giallo o rosso (come previsto dalla matrice dei rischi) a seconda che si sia valutato un rischio basso, medio o alto.

8.2 Stima dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione adottate

La valutazione dei rischi è strutturata quindi in modo da consentire di identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, di stimare i rischi, di definire le misure di prevenzione e protezione atte a cautelare i lavoratori e di programmare le azioni di prevenzione e protezione, considerando contestualmente adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto.

Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione.

A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna “Rischi interferenziali” si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto. La valutazione per ogni rischio individuato viene effettuata sia in condizioni ordinarie di lavoro che in fase di emergenza.
- Nella colonna “Attività” viene espresso il numero corrispondente all’attività di lavoro, descritta in precedenza.
- Nella colonna “Indice di rischio” viene espresso il valore del rischio residuo secondo i criteri precedentemente descritti.
- Nella colonna “Misure di Prevenzione e Protezione” si riportano le misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende in questione.


Eventuali interventi di miglioramento pianificati, i relativi tempi e responsabilità per l’attuazione delle misure indicate, saranno riportati nei capitoli successivi.

RISCHI INTERFERENZIALI	INDICE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Ambiente di lavoro, impianti, attrezzature e strutture	R = 1 x 2 = 2	<p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>L'impresa appaltatrice dovrà garantire il regolare funzionamento della casa alloggio e la disponibilità del coordinatore ad eseguire gli ingressi concordemente con l'ASP AMBITO 9.</p> <p>L'aggiudicataria, al momento della consegna del servizio, dovrà provvedere a subentrare nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale e idrica che assicurano che approvvigionano la Casa Alloggio di tali risorse. Nel caso in cui una o più delle predette utenze non siano attive, l'impresa appaltatrice provvederà a stipulare gli appositi contratti selezionando la propria controparte sulla base del criterio del minor prezzo.</p>	<p>STAZIONE APPALTANTE</p> <p>Il Committente ha il compito di fornire in buono stato di manutenzione i materiali, le strutture e gli ambienti di lavoro in cui possono operare contemporaneamente la ditta appaltatrice e gli utenti.</p> <p>La Stazione appaltante provvederà a rimborsare i costi sostenuti per il pagamento delle forniture, previa esibizione e trasmissione, anche di copia, delle fatture commerciali emesse dai fornitori.</p>
		<p>Chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza e a commissionare le dovute riparazioni per evitare che le persone che possano essere soggetti a rischio.</p>	

RISCHI INTERFERENZIALI	INDICE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	R = 1 x 2 = 2	DITTA AGGIUDICATARIA Da parte della ditta appaltatrice devono essere rispettate le indicazioni dei cartelli monitori affissi: avviso di pericolo, divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti in tensione, utilizzo delle sole prese indicate e messe a disposizione dal committente. L'appaltatrice deve curare il deterioramento delle attrezzature elettriche utilizzate e delle relative prolunghe e controllare che gli utenti non danneggino l'impianto elettrico.	STAZIONE APPALTANTE L'impianto elettrico della struttura, di competenza del Committente, è dotato delle certificazioni a norma di legge (L.46/90 – D.M. 37/2008). L'impianto di messa a terra è soggetto alle verifiche periodiche come stabilito dal D.P.R. 462/2001.
		L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra potrebbero essere soggetti a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo (rischio elettrocuzione per cavi elettrici non protetti, cavi elettrici volanti non fissati a muro o scatole di derivazione non chiuse, lampade di emergenza non funzionanti, ecc.), deve comunicarla al Responsabile che provvederà a commissionare le dovute riparazioni, per evitare che gli operatori possano essere soggetti a rischio.	
Rischio contatto, urti	R = 2 x 2 = 4	Durante il normale svolgimento dell'attività da parte dell'impresa appaltatrice, i soggetti sopraelencati potrebbero trovarsi ad interferire nei locali. Poiché gli addetti operano con utenti i quali, a causa dei loro disturbi, potrebbero risultare potenzialmente irruenti, esiste il rischio di scontri e urti. Nonostante ciò la preparazione richiesta dagli operatori di tipo socio-educativo permette loro di evitare situazioni imprevedibili. Gli addetti della ditta appaltatrice devono vigilare costantemente sul comportamento di ogni soggetto ed essere addestrati all'emergenza di Primo Soccorso (D.M. 388/2003) per l'eventuale utilizzo delle dotazioni di primo soccorso. Per evitare inoltre cadute e contatti accidentali, la ditta appaltatrice deve dare disposizioni ai propri addetti per evitare il deposito di materiale, cavi, prolunghe, attrezzature, apparecchiature elettriche, ecc., in corrispondenza di passaggi, vie di transito.	

RISCHI INTERFERENZIALI	INDICE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Rischio biologico	R= 1 x 2 =2	<p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>Durante le attività di pulizia delle superfici e in particolare nella rimozione rifiuti nei cestini è possibile entrare in contatto con materiale biologico.</p> <p>La ditta deve attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla propria azienda in riferimento alle norme emanate dalle autorità nazionali, locali e sanitarie.</p> <p>In via generale, le disposizioni di seguire sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare i DPI, se necessari; - effettuare l'attività di pulizia con continua areazione dei locali; - utilizzare prodotti idonei per la pulizia e sanificazione; - attuare il lavaggio frequente delle mani. 	
Organizzazione del lavoro	R = 1 x 2 =2	<p>DITTA AGGIUDICATARIA</p> <p>L'impresa appaltatrice si obbliga a nominare un Coordinatore del servizio, il quale sarà anche il responsabile della struttura.</p> <p>Il responsabile della struttura dovrà collaborare con gli Uffici dell'ASP AMBITO 9-U.O.C. Inclusione Sociale e con il Servizio Sociale di Cingoli, tramite incontri periodici volti a verificare l'andamento del Servizio. Il Coordinatore dovrà inoltre soprintendere al funzionamento della struttura e provvedere a dare le necessarie direttive e indicazioni agli operatori.</p>	<p>STAZIONE APPALTANTE</p> <p>All'atto di avvio del servizio verrà effettuato un sopralluogo tra le parti e redatto dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria il verbale di consegna del servizio.</p> <p>Spettano all'ASP Ambito 9 facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore.</p>
		<p>Tramite cooperazione e coordinamento tra i responsabili, vengono stabiliti i criteri e le modalità di lavoro per organizzare efficacemente le varie attività e limitare il rischio di interferenze tra i vari operatori.</p>	

RISCHI INTERFERENZIALI	INDICE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Rischio di incendio	R = 2 x 2 =4	DITTA AGGIUDICATARIA E' obbligo della ditta appaltatrice provvedere alla formazione degli operatori per l'emergenza antincendio (D.M. 2 settembre 2021).	STAZIONE APPALTANTE Gli edifici in cui operano gli addetti della ditta esterna sono in regola che le pratiche di prevenzione incendi (DPR n. 151/2011). Il Committente mette a disposizione gli idonei mezzi antincendio. Il Committente mette in evidenza il divieto di fumare in tutta la struttura.
		Nonostante ciò esiste sempre un rischio residuo di incendio, quindi chiunque si accorga di un principio di incendio deve informare la Squadra di Emergenza che intervenga nei primi istanti dell'incendio con le dotazioni presenti nella struttura.	

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 18/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

9. ALTRE MISURE GENERICHE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.


Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con il Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per il Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per il Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni del Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile delle Imprese Appaltatrici, per definire, ove ritenuto utile ai fini dalla sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle imprese Appaltatrici.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito punto 10- Gestione delle emergenze)

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 19/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli ospiti, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.F.

10.1.1 Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attua la procedura del punto precedente ed interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

10.1.2 Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza....);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano

10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione

Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di metano (causate da rotture di tubazioni, valvole, ecc.) ogni operatore che si viene a trovare nei pressi della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- fermano gli impianti di ventilazione e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire il gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- stanno pronti ad intervenire con estintori o idranti in caso di incendio.

Se con questi interventi la situazione di rischio non è stata risolta, gli incaricati proseguono con le seguenti operazioni:

- azionano il segnale d'allarme,
- avvisano i Vigili del Fuoco,
- se necessario comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nei capitoli seguenti,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.2.2 Fuga di metano con incendio

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio dovuto alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:


- chiudono la valvola generale del combustibile,
- tolgono tensione agendo sull'interruttore generale normalmente installato all'esterno del locale e individuato da un cartello,
- intervengono con estintori portatili o idranti in funzione dell'entità dell'incendio, durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte, ecc.

10.2.3 Fuga di metano con esplosione

Nel caso in cui si dovesse verificare un'esplosione dovuta alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- comandano di rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Ci si può anche rifugiare in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro. Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici,
- comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nel capitolo precedente,

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 21/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

- raccomandano di aprire le porte con molta prudenza e di muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarsi sopra.
- raccomandano di spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale e di scendere le scale all'indietro per non trasferire tutto il proprio peso su un gradino,
- controllano attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno,
- non spostano una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita,
- avvisano i Vigili del Fuoco ed il Pronto Soccorso sanitario,
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire i gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- Mantenere la calma.
- Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- Rifugiatevi sotto un tavolo e cercate di addossarvi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Potete anche rifugiarvi in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro.
- Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici.
- Non usare gli ascensori.
- Aprite le porte con molta prudenza, saggiando il pavimento, e spostatevi lungo i muri.
- Controllare attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno.
- Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- Evitare di usare i telefonini, salvo i casi di estrema urgenza.
- Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- Causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, allontanatevi subito dall'edificio seguendo le istruzioni riportate nel capito dell'evacuazione del presente Piano.
- Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere

Sono molteplici le sorgenti d'acqua che possono causare danni od incidenti come tubazioni che scoppiano, scarichi di acqua piovana intasati ecc.; nel caso in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto ad una forte perdita di acqua è necessario avvisare gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto intervengono gli incaricati, i quali devono:

- interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua dal contatore esterno,
- chiudere l'interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna operazione elettrica,
- informare il Responsabile e gli addetti all'emergenza,
- dare informazioni sulla natura della perdita d'acqua o sulle caratteristiche della inondazione, indicandone la causa se identificabile,
- far evacuare ordinatamente le persone presenti ed il personale non addetto all'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate,
- se è stata identificata con esattezza la causa della perdita e si ritiene di poterla mettere sotto controllo, intervenire ma procedere sempre con estrema cautela.
- Restare a disposizione, senza intralciare, per collaborare all'eventuale allontanamento di valori, documenti o degli oggetti delicati coinvolti nell'allagamento.
- salvo in casi critici, nel dubbio astenersi dallo spostare valori, documenti od oggetti delicati.

Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita è necessario:

- telefonare all'Azienda con la quale si ha il contratto per l'utilizzo dell'acqua,
- telefonare ai Vigili del Fuoco.


Al termine della perdita d'acqua:

- drenare l'acqua dal pavimento,
- assorbire con stracci ed eventualmente con segatura,
- verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso,
- verificare che l'acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di completamento delle relative attività di manutenzione.

10.5 Comportamento da adottare in caso di rapina

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente.
- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)	Pag. 23/26
	GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' CASTIGLIONI DI CINGOLI	

- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al numero unico per le emergenze 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificata una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

10.6 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

10.6.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

10.6.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti indicazioni sulle procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

Proteggere se' stessi

- Intervenire sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).

Approccio all'infortunato

- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il numero unico per le emergenze 112.
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che deve ricostruire l'accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona

Stendere a terra la persona incendiata coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolarla per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

10.6.4 Numero Unico di emergenza



Il numero unico europeo 112 si può chiamare da rete fissa, mobile, sms, app, alert automatici ed eCall. La CUR gestisce la richiesta di soccorso e smista la chiamata, secondo la tipologia di intervento necessario, ai Carabinieri (112), alla Polizia (113), ai Vigili del fuoco (115), al soccorso sanitario (118). Restano attivi gli altri numeri di emergenza: 113, 115 e 118.



11. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 86, comma 3bis del D.Lgs 163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

PERIODO CONTRATTUALE	COSTO PER LA SICUREZZA
Sopralluogo iniziale per la visione delle strutture e riunione iniziale di Cooperazione e Coordinamento tra i Responsabili della stazione appaltante e della ditta appaltatrice (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008).	4 ore € 50,00 / ora € 200,00
Formazione e informazione ai lavoratori della ditta appaltatrice, da parte della ditta stessa, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	€ 500,00 *
Poichè il contratto avrà durata di 24 mesi, si predispone una almeno una ulteriore riunione, tra i Responsabili della stazione appaltante e della ditta appaltatrice.	2 ore € 50,00 / ora € 100,00
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)	€ 800,00

PERIODO DI RINNOVO	COSTO PER LA SICUREZZA
Poichè il contratto prevede un possibile rinnovo per un periodo di 24 mesi, si programma una riunione all'anno di coordinamento tra i Responsabili della stazione appaltante e della ditta appaltatrice.	2 ore / riunione 2 riunioni € 50,00 / ora € 200,00
Aggiornamento della formazione e informazione ai lavoratori della ditta appaltatrice, da parte della ditta stessa, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e sugli esiti delle riunioni di coordinamento e cooperazione.	€ 300,00 *
EVENTUALI ULTERIORI ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)	€ 500,00

PERIODO DI PROROGA	COSTO PER LA SICUREZZA
Poichè il contratto prevede una possibile proroga per un periodo massimo di 6 mesi, si programma una riunione aggiuntiva di coordinamento tra i Responsabili della stazione appaltante e della ditta appaltatrice.	2 ore € 50,00 / ora € 100,00
EVENTUALI ULTERIORI ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)	€ 100,00

* Risultando difficoltosa la redazione di tali dettagliati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si definiscono gli stessi sulla base della valutazione globale del servizio e della natura delle prestazioni.

12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.